



## CONVENZIONE

**Il Parco Archeologico di Paestum e Velia**, di seguito denominato anche “PA-PAEVE”, del Ministero della Cultura (di seguito denominato “MiC”), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F. 93028470651, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana D’Angelo, in qualità di Direttore, giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022

e

**l’Associazione Cocceivs**, associazione culturale senza scopo di lucro, con sede in via della Grotta Vecchia 3, 80125 Napoli (NA), C.F. 95261550636, rappresentata dal dott. Graziano William Ferrari in qualità di Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Di seguito indicate in breve come le “Parti” se nominate congiuntamente.

## PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, specificamente prevede:
  - a) all’art. 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;*
  - b) all’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;*
  - c) agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)
- che il D. Lgs. 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il D.P.C.M. 171 del 29/08/2014 recante “Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance che ha istituito il Parco Archeologico di Paestum

- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- che con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Il Parco Archeologico di Paestum persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui l'Area Archeologica di Acea-Velia è stata assegnata al Parco Archeologico di Paestum;
- che il Parco archeologico di Paestum e Velia, che ha tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'area di competenza, ha avviato un'azione di monitoraggio di tutta l'area archeologica e dei monumenti che su di essa insistono, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- che lo Statuto dell'Associazione Cocceivs prevede fra le finalità dell'Associazione la promozione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione archeologica ed ambientale del sottosuolo;

#### CONSIDERATO

- che «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- che la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- che tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MIBACT; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio

culturale e paesaggistico;

- che è pertanto interesse comune delle parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- che è volontà del PA-PAEVE di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni di proprietà e competenza attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- che è interesse delle parti di sviluppare una collaborazione sia sul piano scientifico che tecnico, per perseguire, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, le attività di comune interesse, con l'utilizzo delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;
- che le parti intendono definire le linee generali della loro collaborazione tecnico-scientifica anche ai fini di futuri ulteriori sviluppi che saranno oggetto di convenzioni specifiche.

**tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 (PREMESSE)**

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)**

2.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche nell'ambito della speleo-archeologia in cavità artificiali sotterranee.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso l'attuazione di progetti inerenti l'esplorazione e la documentazione degli ambienti sotterranei, attività propedeutica alla loro eventuale conservazione, rifunzionalizzazione e manutenzione.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti del PA-PAEVE. Il presente Accordo non implica l'esclusività dell'Associazione Cocceivs nelle predette attività, ma esse saranno di volta individuate attraverso programmi comuni concordati e da specifici Accordi Operativi e formalizzate attraverso accordi attuativi.

Gli Accordi Operativi regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione, nonché il luogo di svolgimento delle attività scientifiche;
2. Il personale coinvolto per ciascuna parte ed il rapporto giuridico con le Parti stesse;
3. I referenti scientifici per ciascuna parte;
4. La natura, gratuita o onerosa, della collaborazione.

Ciascun Accordo Operativo dovrà essere approvato dalle Parti secondo i rispettivi regolamenti interni.

2.3 Nel dettaglio, l'Associazione Cocceivs si impegna:

- ad effettuare l'esplorazione speleologica dei condotti sotterranei noti, pertinenti a tutti i siti afferenti al PA-PAEVE;
- a riportare documentazione grafica, fotografica e video e rilievi grafici sullo stato di fatto dei condotti, compatibilmente con le condizioni operative locali;
- ad eseguire analisi delle condizioni conservative dei manufatti ipogei e dei loro possibili impatti sulle strutture di superficie;
- a proporre ed eventualmente eseguire, sotto la direzione dei referenti del PA-PAEVE, operazioni di pulizia, scavi ed interventi d'urgenza e inderogabili all'interno delle strutture ipogee;
- ad operare nel massimo rispetto delle procedure di sicurezza tipiche delle esplorazioni speleologiche, con l'impiego di attrezzature omologate ove previsto, con particolare attenzione alla qualità dell'aria ed alla stabilità dei passaggi e con l'impiego di personale di provata competenza ed esperienza.
- A prestare opera di formazione dedicata ai temi della ricerca speleo-archeologica previa programmazione con il PA-PAEVE.

### **Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)**

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal dott. Graziano William Ferrari per conto dell'Associazione Cocceivs e dalla dott.ssa Tiziana D'Angelo per conto del PA-PAEVE.

Relativamente alle attività nell'ambito del programma di ricerca, come referente scientifico l'Associazione Cocceivs indica il dott. Graziano William Ferrari, Il PA-PAEVE indica l'Ufficio Scavi, Ricerche e Mostre nella persona del dott. Francesco Uliano Scelza

### **Art. 4 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)**

L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le finalità statutarie degli Enti coinvolti, in ogni caso volti ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce quindi:

- che le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente le relazioni relative alle attività *in situ*;
- che una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata, in formato digitale e, ove necessario, cartaceo, al PA-PAEVE;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate dal PA-PAEVE.
- che la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta e concordata fra PA-PAEVE e Associazione Cocceius.
- che le Parti s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta in stretta e continuativa collaborazione tra le Parti.

#### **Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)**

5.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

#### **Art. 6 (DISPOSIZIONE DI ALTRE DOCUMENTAZIONI)**

6.1 L'Associazione Cocceivs fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come relazioni, immagini e planimetrie, al PA-PAEVE.

Tali materiali verranno forniti in formato digitale e, ove necessario, in formato cartaceo.

#### **Art. 7 (RISERVATEZZA)**

7.1 Le informazioni di cui all'articolo precedente potranno essere divulgate, diffuse o pubblicate solo con il preventivo consenso dell'altra Parte e salvo in ogni caso quanto richiesto dalla legge o da qualsivoglia pubblica autorità.

Pertanto le parti di comune accordo stabiliscono:

- che su ciascuna parte e per essa sul relativo personale che sarà coinvolto nelle attività grava un obbligo di riservatezza. L'eventuale violazione della riservatezza ad opera del personale sarà considerata, tra le Parti, violazione dell'obbligo in capo alla Parte a cui afferisce il personale inadempiente. In ragione di ciò ciascuna Parte è chiamata a favorire, con gli strumenti ritenuti più opportuni, un impegno di riservatezza ad opera delle persone che svolgeranno le attività connesse al presente Accordo Quadro e, più specificatamente, ai singoli Accordi Operativi.
- che l'obbligo di cui al presente articolo resta valido fino a anni 3 (tre) dopo la scadenza dei singoli Accordi Operativi.
- che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di riservatezza di cui al presente Accordo costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. dello specifico Accordo Operativo in riferimento alla quale l'inadempimento si è verificato. Se la Parte che subisce l'inadempimento ritenesse lo stesso, a suo insindacabile giudizio, particolarmente grave, l'inadempimento costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. del presente Accordo Quadro e di conseguenza di tutti gli Accordi Operativi sorti nell'ambito dello stesso. Resta impregiudicata ogni azione tesa a ottenere il risarcimento dei danni prodotti per effetto della violazione dell'obbligo di cui al presente articolo.
- Di fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentanti seguano le sottoclausole 8.1 e seguenti.

#### **Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)**

8.1 L'attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico, sono premesse irrinunciabili dall'attività dei contraenti.

8.2 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del PA-PAEVE, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dal PA-PAEVE mostreranno i nomi e i loghi sia del PA-PAEVE che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.3 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza il

preventivo accordo delle parti.

8.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 In sintesi si stabilisce che:

- la programmazione generale delle attività verrà sviluppata sulla base di un documento annesso alla presente Convenzione in cui verranno evidenziate le priorità e i contesti di interesse su base biennale;
- Il resoconto delle attività sarà sintetizzato in una relazione generale che avrà un aggiornamento semestrale contenente un *report* delle attività *in situ*;
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma digitale e, ove necessario, cartacea, al PA-PAEVE che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
- le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate fra le parti;
- la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PA-PAEVE.

#### **Art. 9 (FORMAZIONE)**

9.1 La formazione è materia integrante dell'attività di conoscenza. Nell'ambito della presente convenzione i sottoscrittori si impegnano a progettare ed eseguire con il personale specializzato e qualificato di entrambe le parti, programmi di formazione nel campo dell'archo-speleologia.

In particolare:

- legislazione e lavoro in ambienti confinati;
- sicurezza negli ambiti lavorativi ipogei;
- tecniche di esplorazione, documentazione e rilievo speleologico;
- modalità di fruizione.

9.2 I destinatari di tale attività di formazione saranno specificati, volta per volta, nei singoli programmi di attività, individuando tra il personale tecnico operativo del PA-PAEVE e tra i professionisti esterni al personale in servizio presso il PA-PAEVE stesso.

#### **Art. 10 (PUBBLICITÀ)**

10.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

10.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

10.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di entrambe.

#### **Art. 11 (DURATA)**

11.1 La validità della presente Convenzione è di 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

11.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 12 (ONERI)**

12.1 Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le parti. Ogni parte provvederà a supportare economicamente le attività di propria competenza.

Tuttavia le parti potranno reciprocamente fornire supporto logistico al personale dell'altra parte impegnato nella realizzazione del presente Accordo. Potranno essere previsti accordi onerosi per lo svolgimento di specifiche attività di comune interesse delle parti, il tutto sulla base di specifici Accordi operativi che saranno sottoscritti dalle parti.

12.2 Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi. Questi possono essere inerenti ad esempio a specifiche attività, eventi, progetti ecc. che si dovessero realizzare durante la collaborazione.

12.3 Le parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non saranno in nessun caso addebitate al PA-PAEVE voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dallo stesso nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

12.4 Le parti si impegnano a reperire fonti di finanziamento per l'attuazione delle attività di cui agli articoli 2, 8 e 9.

#### **Art. 13 (GARANZIE ASSICURATIVE)**

13.1 L'Associazione Cocceivs garantisce al PA-PAEVE la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per i propri soci partecipanti alle diverse attività all'interno del PA-PAEVE.

13.2 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PA-PAEVE in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

13.3 L'Associazione Cocceivs solleva da ogni responsabilità il PA-PAEVE per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PA-PAEVE conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità.

#### **Art. 14 (CONTROVERSIE)**

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le parti accettano la competenza del Foro di Salerno.

#### **Art. 15 (MODIFICHE)**

Qualunque clausola del presente Accordo potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

#### **Art. 16 (TRATTAMENTO DEI DATI)**

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno

essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

#### **Art. 17 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)**

La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico del PA-PAEVE ed assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

La stipula dei presenti atti consta di n° 10 fogli.

in data 01-12-2022

- Dott. GRAZIANO WILLIAM **Presidente dell'Associazione Cocceivs**  
FERRARI

---

- Dott.ssa Tiziana D'Angelo

**Direttore Generale**  
**del Parco Archeologico di Paestum e Velia**